

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 31/29/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo, ha impugnato la s.r.l. Via dei Borgo - titolare di un esercizio di ristorazione sito in Concorezzo (MB) - l'avviso con cui si accertava un maggior reddito imponibile a fini IRES ed IRAP per l'anno 2005, a seguito di rettifica di costi ritenuti non inerenti per € 1.084,00 e di determinazione induttiva di maggiori ricavi dell'attività commerciale per € 63.323,00, eseguita in esito ad una verifica fiscale compiuta dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Monza 1 (oggi Direzione Provinciale di Monza e Brianza) le cui risultanze erano state trasfuse nel p.v.c. datato 10-10-2008.

Lamentava in primo luogo la ricorrente che l'avviso de quo fosse stato emesso in assenza di qualsiasi contraddittorio nella fase preliminare della verifica, con la conseguenza non le era stato permesso di interloquire con gli ispettori onde esporre le proprie ragioni e fornire le opportune giustificazioni. Quanto al merito della ripresa, ribadiva la società come la propria contabilità risultasse regolare e correttamente tenuta (come del resto riconosciuto dagli stessi operanti), sì che difettavano nella specie i presupposti per l'accertamento induttivo a suo carico eseguito.

Contestava altresì la ricorrente il metodo adottato per l'accertamento di maggiori ricavi, prendendo a base periodi dell'anno - i mesi di luglio e dicembre - particolari, e individuando la quantità della materia prima impiegata per le pietanze da somministrare senza tenere adeguato conto delle caratteristiche della cucina del ristorante e della particolare cura impiegata nella preparazione dei piatti. Ciò comportava, secondo la Via del Borgo, l'utilizzazione di quantitativi di alimenti - quali, ad esempio riso, caffè ecc. - in misura superiore rispetto a quanto ravvisato dall'Ufficio, con la conseguenza che ben minore di quella accertata risultava la contabilizzazione delle porzioni somministrate (presuntivamente omessa), con ricavi notevolmente inferiori rispetto a quelli indicati. Per tutte tali ragioni, la Via del Borgo concludeva in principalità per l'annullamento dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 39 DPR. n. 600/73 nonché per violazione del principio del contraddittorio preventivo, instando in subordine per una riduzione dei ricavi accertati.

Nel giudizio così instaurato, si costituiva la Direzione Provinciale di Monza e Brianza contestando l'avversa pretesa e ribadendo la correttezza del proprio operato che, basato sull'accertamento analitico induttivo di cui all'art. 39 del DPR. n. 600/73, era confortato da quanto spontaneamente riferito dal rappresentante della società, presente alle operazioni di verifica degli ispettori dell'Ufficio di Monza 1. Rilevato che tale ultima circostanza - unitamente al fatto che, a seguito della presentazione di istanza di accertamento con adesione da parte della Via del Borgo (che pure non aveva sortito buon esito), si era incardinato un procedimento nel quale le parti si erano ampiamente confrontate - era atta a contrastare efficacemente le doglianze di omesso contraddittorio mosse dalla società, del pari infondati risultavano secondo il resistente i rilievi da questa svolti circa la metodologia di controllo posta a base della ricostruzione indiretta del reddito d'impresa.

L'Ufficio richiama il procedimento metodologico applicato - facendo riferimento alle rimanenze iniziali e finali nonché agli acquisti effettuati nell'anno 2005, per beni omogenei e calcolando gli sfridi - per ribadire la correttezza a fronte del metodo applicato dalla contribuente che prevedeva un maggior consumo di materie prime rimasto purtuttavia indimostrato.

Concludeva quindi l'Agenzia per il rigetto del ricorso.

Osserva la Commissione - all'esito dell'odierna discussione in pubblica udienza - come il proposto ricorso possa trovare parziale accoglimento.

Deve invero rilevarsi, in via preliminare, l'infondatezza delle deduzioni svolte dalla Via del Borgo in tema di nullità dell'avviso impugnato per mancanza di un contraddittorio preventivo.

Pur andando in questa sede ribadita l'essenzialità della fase del contraddittorio nel procedimento di formazione dell'atto impositivo - di recente riaffermata da Cass. n. 14105/10 (cfr. anche la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia della CE in data 18-12-2008 nel processo rubricato sub C 349/07) - va invero osservato come nella specie il preliminare confronto fra ente impositore e contribuente si sia di fatto attuato nei diversi momenti in cui l'iter accertativo risulta essersi articolato. Posto che è dato pacifico che all'atto della verifica eseguita presso la sede del ristorante della Via del Borgo vi sia stata la costante presenza di un rappresentante della società, deve infatti ritenersi che ciò abbia garantito a quest'ultima la possibilità di fornire i propri chiarimenti; inoltre, con il procedimento che si è instaurato a seguito della formulazione di istanza di accertamento con adesione da parte della ricorrente - la quale ha in tale sede allegato un'articolata memoria illustrativa con documenti - la medesima Via del Borgo ha potuto formulare osservazioni sui rilievi mossi (anticipando quel diritto di difesa poi esercitato appieno nella fase processuale), stimolando così l'eventualità di un provvedimento di annullamento in autotutela e partecipando quindi al completamento di fatto della fase dell'accertamento.

Ciò premesso, si osserva che appaiono invece in parte fondati i rilievi sollevati dalla ricorrente in merito se non al metodo di controllo adottato dall'Ufficio - che risulta correttamente ancorato alle peculiarità dell'accertamento induttivo in questione (eseguito ex art. 39 comma 1 lett. d), in presenza, cioè, di una contabilità formalmente corretta della società), basato come è sulle rimanenze iniziali e finali nonché sugli acquisti effettuati nell'anno 2005 con riferimento a diversi beni, tenendo altresì adeguato conto degli sfridi - ai calcoli effettuati circa il consumo delle materie prime impiegate per la preparazione dei piatti.

Gli elementi emersi circa le caratteristiche dell'attività di ristorazione in concreto svolta nell'esercizio in questione (cfr. le stesse indicazioni contenute nel paragrafo intitolato "cenni generali sulla società" del pvc del 10-10-2008: cfr. pag. 2 del documento in atti), con la qualità e cura nella preparazione delle pietanze da somministrare ai clienti che a ciò sono presumibilmente ricollegate, suffragano adeguatamente infatti l'allegazione della ricorrente circa l'impiego di un maggior quantitativo di materia prima da parte sua, al fine di garantire il livello del prodotto finito che un ristorante come quello così strutturato si propone.

Se pertanto deve pur sempre confermarsi in questa sede la correttezza del rilievo di sostanziale inattendibilità della contabilità della società ricorrente - ribadendosi per l'effetto la sussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo del relativo reddito d'impresa (con susseguente infondatezza delle deduzioni al proposito svolte dalla Via del Borgo nel ricorso) - il calcolo per la ricostruzione dei maggiori ricavi da accertarsi a carico della società deve essere modificato tenendo conto del maggior consumo di cui sopra.

In parziale accoglimento del proposto ricorso, l'avviso di accertamento impugnato deve essere pertanto annullato per la parte relativa ai maggiori ricavi (non essendovi alcuna contestazione della contribuente quanto alla rettifica di costi ritenuti non inerenti per € 1.084,00), mandandosi all'Ufficio per la relativa rideterminazione.

Gravi motivi - in considerazione della parziale reciproca soccombenza - giustificano l'integrale compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

La Commissione accoglie in parte il ricorso come da motivazione.

Spese compensate.